

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1511

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROMEO e INNOCENTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 1993

Interpretazione autentica dell'articolo 32 della legge 12
aprile 1991, n. 136, concernente la riforma dell'Ente
nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV)

ONOREVOLI SENATORI. - Nella prima applicazione della legge 12 aprile 1991, n. 136, di riforma dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV), è emersa l'esigenza di alcuni chiarimenti interpretativi relativamente ad uno degli articoli di detta normativa. Si sottolinea pertanto la necessità e l'urgenza di un ulteriore intervento legislativo.

La interpretazione che si rende indispensabile è quella che si riferisce al comma 1 dell'articolo 32 che dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di riforma è abrogato il secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, che prevedeva l'iscrizione obbligatoria all'ENPAV per tutti i veterinari iscritti negli albi professionali, indipendentemente dall'attività svolta.

Poichè la legge n. 136 del 1991 ha previsto sia l'iscrizione obbligatoria che quella facoltativa, si ritiene che il legisla-

tore, con la disposizione di cui al predetto comma 1 dell'articolo 32 abbia esplicitato in maniera chiara ed inequivocabile la data di abrogazione della precedente norma e, del pari, quella di inizio di applicazione della nuova, con la conseguenza che l'iscrizione facoltativa, ricorrendone i presupposti, è riservata solo ai veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali dopo l'entrata in vigore della legge n. 136 del 1991 (27 aprile 1991). Quindi, tutti i veterinari che, alla data di entrata in vigore della legge di riforma, risultavano comunque iscritti in forza della precedente normativa, debbono restare obbligatoriamente iscritti all'ENPAV e non possono, pertanto, esercitare la facoltà di rinuncia all'iscrizione di cui all'articolo 24 della citata legge. Di conseguenza, con apposita norma si è previsto che i provvedimenti di cancellazione già intervenuti siano nulli di diritto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV) non è più obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 24; i provvedimenti di cancellazione adottati dall'Ente nei confronti di veterinari, già obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto.

2. Gli obblighi relativi al pagamento dei contributi e alla comunicazione di cui all'articolo 19 della legge 12 aprile 1991, n. 136, dovuti per il periodo successivo al provvedimento di cancellazione debbono essere adempiuti, salvo il caso di scadenza posteriore, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge. Fino al medesimo termine, per i contributi e le comunicazioni relative al predetto periodo non si applicano le sanzioni, le maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli articoli 19 e 20 della citata legge n. 136, del 1991.